

TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE CIVILE

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice designato, dott. Davide Rizzuti

Visto il ricorso, depositato in data 15 agosto 2017, con il quale Giovanni Iannuzzi, nato a Roma il 20-5-1950, cod. fisc. NNZGNN50E20H403, rappresentato dall'avv. Luana Megna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rocca di Neto, località Topanello n. 101, ha proposto un piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 L 3/2012;

vista la relazione del gestore incaricato, dott. Antonio Gallella, in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 9, co. 3-bis, L. 3/2012, il quale ha valutato come congruo e sostenibile il piano del consumatore proposto;

ritenuto che la proposta soddisfa, ad una prima valutazione, i requisiti previsti dalla normativa di settore e che pertanto è necessario provvedere alla fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 12-bis, L. 3/2012.

P.Q.M.

- fissa l'udienza del 14 novembre 2018, ore 11.15, per la convocazione delle parti;
- dispone la comunicazione ai creditori - a cura del professionista incaricato - presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata della proposta e del decreto entro il termine di trenta giorni dall'udienza;
- stabilisce che della proposta e del decreto venga data pubblicità - a cura del professionista - mediante affissione all'Albo del Tribunale e inserimento sul quotidiano il Crotonese per giorni 10;



- invita i creditori a far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, eventuali osservazioni scritte in merito alla proposta di piano del consumatore, fino a dieci giorni prima dell'udienza di comparizione;

- ritenuto opportuno che nelle more della convocazione dei creditori ed eventuale emissione del provvedimento di omologa, il debitore esecutato non interrompa i pagamenti periodici in favore dei creditori, essendo interesse dello stesso proseguire nella riduzione del debito complessivo e tenuto altresì conto della circostanza che l'ammontare delle esecuzioni individuali non si discosta dall'importo mensile proposto nel piano del consumatore, non dispone la sospensione delle azioni esecutive individuali ai sensi dell'art. 12-bis, co. 2, L. 3/2012.

Crotone, 18 settembre 2018

il Giudice designato  
dott. Davide Rizzuti

